

## PROPOSTA NORMATIVA

*Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali*

### Illustrazione dell'intervento

La proposta interviene sull'**En.Si.15** - Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali. Ad oggi, infatti, per i consumi di gas naturale superiori a 1.200.000 metri cubi annui, è attualmente stabilita una riduzione, pari al 40 dell'aliquota di accisa normale (ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e dell'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203).

Anche in questo caso, l'articolato è volto a ridurre progressivamente (nell'arco di 10 anni) l'agevolazione attualmente prevista, mentre le relative misure compensative per il settore sono contenute nell'articolo 6 delle proposte normative sui SAD.

In particolare, si stabilisce che l'entità del beneficio in questione sarà gradualmente ridotta (dal 2021) (comma 1) e che nel 2030 l'aliquota di accisa coinciderà con quella normale prevista per il gas naturale per usi industriali (comma 2). La proposta determina i seguenti effetti finanziari, stimati sulla base dei dati ricavati dalle dichiarazioni di consumo del gas naturale relative all'anno 2018:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Dal 2032
Accisa	2,9	5,8	8,7	11,7	14,6	17,5	20,4	23,3	26,2	29,1	29,1	29,1
IVA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	-0,9	-1,4	-1,9	-2,4	-2,9	-3,4	-4,0	-4,5	-5,0	-5,5	-5,1
IRAP	0,0	-0,2	-0,3	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1,0	-1,1	-1,2	-1,1
<b>Totale</b>	<b>2,9</b>	<b>4,7</b>	<b>7,0</b>	<b>9,3</b>	<b>11,6</b>	<b>13,9</b>	<b>16,2</b>	<b>18,4</b>	<b>20,7</b>	<b>23,0</b>	<b>22,4</b>	<b>22,9</b>

*in milioni di euro*

Il comma 3, invece, prevede:

- la soppressione dell'agevolazione consistente nell'applicazione di un'aliquota ridotta ai gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati come combustibili negli impianti centralizzati per usi industriali (lettera a);
- un adeguato periodo di transizione nel quale l'aliquota di accisa agevolata in parola sarà incrementata, dal 2021 al 2029 linearmente, fino ad essere equiparata a quella ordinaria a partire dal primo gennaio dell'anno 2030 (lettere b), c) e d)).

Pertanto, tale proposta determina i seguenti effetti finanziari, stimati a partire dai dati di consumo relativi all'anno 2019, pubblicati dal MISE:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Accisa	1,2	2,4	3,5	4,7	5,9	7,1	8,2	9,4	10,6	11,8	11,8	11,8
IVA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	-0,3	-0,6	-0,8	-1,0	-1,2	-1,4	-1,6	-1,8	-2,0	-2,2	-2,1
IRAP	0,0	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4
<b>Totale</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>	<b>4,7</b>	<b>5,6</b>	<b>6,5</b>	<b>7,4</b>	<b>8,4</b>	<b>9,3</b>	<b>9,1</b>	<b>9,3</b>

*in milioni di euro*

## Testo dell'intervento

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione è rideterminata al 36 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 e al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029."

2. A decorrere dal 1° gennaio 2030, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le parole: " , negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dopo il punto 15, è inserito il seguente:  
"15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";
- c) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, è rideterminata come segue:
  1. a decorrere dal 1° gennaio 2022, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;
  2. a decorrere dal 1° gennaio 2023, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;
  3. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;
  4. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;
  5. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;
  6. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;
  7. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;
  8. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2030, il punto 15-bis è soppresso;